

Allegato 2

Nota informativa relativa alle condizioni di particolare fragilità

Con la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2020, è stato introdotto un intervento chiarificatore sull'art. 26 del DL n. 18 del 17 marzo 2020, che concerne specificatamente al comma 2 le modalità di trattamento dei lavoratori " *in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992* "

La Circolare, indirizzata al Ministero della Salute, all'INPS, alla Direzione centrale inclusione sociale e Invalidità Civile, nonché al Coordinamento generale Medico Legale, si concentra sulla definizione di "*competenti organi medico legali*" in grado di certificare le condizioni di "fragilità" dei lavoratori ed evidenzia che risultano preposti al rilascio di tali certificazioni: i Medici Competenti, **i medici di base e i medici convenzionati con il SSN** la cui qualificazione giuridica è legalmente riconosciuta.

In considerazione del ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare attraverso la collaborazione alla valutazione dei rischi ed alla effettuazione della sorveglianza sanitaria, non si può prescindere dal coinvolgimento dello stesso al fine dell'individuazione dei soggetti fragili.

I dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbilità con l'infezione possono influenzare negativamente la severità e l'esito della patologia.

In generale, le patologie che possono rendere la condizione di "fragilità" dei lavoratori sono numerose e devono essere valutate nell'ambito del quadro di salute psico-fisica complessiva del lavoratore. Possono comportare una condizione di "fragilità":

- patologie oncologiche
- malattie che comportano uno stato di immunodepressione primitiva o secondaria
- malattie cardiovascolari
- diabete mellito
- epatopatie croniche
- insufficienza renale cronica (IRC)
- patologie croniche dell'apparato respiratorio
- obesità grave (BMI > a 35)
- età superiore a 55 anni

Le condizioni di salute per cui la ripresa dell'attività è controindicata sono valutate dai medici competenti di Ateneo sulla base dell'analisi della documentazione sanitaria in loro possesso ovvero richiedendo agli stessi medici, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08, una visita medica o una consulenza ai seguenti riferimenti: tel. 0382/593701, fax 0382/593702, uooml.boezio@icsmaugeri.it.